

R.G. 2387/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA
SEZIONE CIVILE

nella persona della Dott.ssa Cleonice G. CORDISCO in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 2387 ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2021, vertente

TRA

R. s.r.l. semplificata unipersonale (P.I. ...), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, rappresentata e difesa dall'avv. A. C. come da procura in atti

RICORRENTE

E

S. A. (C.F. ...) rappresentato e difeso dall'avv. K. G. come da procura in atti

RESISTENTE

OGGETTO: mediazione.

CONCLUSIONI: come in atti.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con ricorso ex art. 702 bis cpc, la R. s.r.l. semplificata unipersonale, in persona del legale rappresentante “pro tempore” - premesso di svolgere attività di intermediazione nel settore della vendita di auto usate per conto di terzi; che, alla fine di settembre 2020, S. A. si era rivolto alla società per la vendita a terzi del veicolo ... “...”, tg. ..., prima di sua proprietà e poi trasferito alla moglie L. M.; che il prezzo di vendita del veicolo era stato fissato dal preponente nella misura di euro 140.000,00, per cui la percentuale da corrispondere all'istante, in caso di conclusione dell'affare, sarebbe stata del 5%, con un minimo di euro 7.000,00; che la R. s.r.l. aveva, dunque, inserito un



annuncio di vendita sui portali internet di categoria; che nel novembre 2020 D. M., legale rappresentante della A. M. s.r.l., aveva manifestato interesse ad acquistare la vettura in oggetto e che, a tal fine, si era instaurata una lunga trattativa; che, successivamente, con atto pubblico del 23 aprile 2021, la A. M. s.r.l. aveva acquistato detta autovettura al prezzo di euro 147.000,00; che la ricorrente aveva quindi richiesto al S. A. il pagamento della provvigione pattuita, senza esito – tanto premesso, chiedeva accertarsi e dichiararsi il proprio diritto a percepire un compenso per l’attività di intermediazione svolta, con conseguente condanna del resistente al pagamento della somma di euro 7.000,00, con vittoria si spese.

Costituitosi in giudizio, S. A. eccepiva, preliminarmente, l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale, l’improcedibilità della domanda per mancato espletamento della negoziazione assistita nonché la propria carenza di legittimazione passiva. Nel merito, contestava puntualmente l’assunto avversario, di cui chiedeva il rigetto, previo mutamento del rito.

In corso di causa veniva espletata la negoziazione assistita, che si concludeva negativamente, come da verbale in atti; quindi, con ordinanza del 4 febbraio 2022, il precedente istruttore rigettava l’eccezione di incompetenza per territorio e disponeva la conversione del rito.

Così compendiate i fatti di causa, ritiene il Tribunale che la domanda sia infondata e che, pertanto, debba essere rigettata.

Preliminarmente, quanto all’eccepita incompetenza territoriale, viene in questa sede integralmente richiamato quanto argomentato dal precedente istruttore con la suddetta ordinanza.

Parimenti infondata è l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del convenuto.

Al riguardo, si ricorda che, nel contratto di mediazione, la legittimazione passiva ai fini della provvigione spetta a colui che ha conferito il mandato, anche se l’affare è stato concluso da un terzo soggetto.

La Suprema Corte di Cassazione sul punto ha più volte affermato che “Il diritto del mediatore alla provvigione consegue alla conclusione dell’affare, mentre non rileva che questo sia concluso dalle medesime parti ovvero da parti diverse da quelle cui è stato proposto, purché vi sia un legame, anche non necessariamente di rappresentanza, tra la parte originaria – che resta debitrice nei confronti del mediatore, per avere costei avuto rapporti con lo stesso – e quella con cui è stato successivamente concluso, tale da giustificare, nell’ambito dei reciproci rapporti economici, lo spostamento della



trattativa o la stessa conclusione dell'affare su un altro soggetto" (Cass. n. 6552/2018; si vedano anche Cass. n. 8126/2009 e n. 20549/2004).

Nella specie, dall'istruttoria è emerso come la R. s.r.l. abbia ricevuto il mandato a vendere la vettura da parte del S. A. (cfr. testimonianze rese all'udienza del 16 novembre 2022 da A. P. e A. A. nonché le dichiarazioni rilasciate in sede di interrogatorio formale dal resistente medesimo, all'udienza del 7 ottobre 2022) e che, a fronte di tanto, l'istante abbia pubblicizzato la vendita su diversi siti web raccogliendo, in seguito, la proposta di permuta avanzata da D. M., poi non accettata dalla proprietà.

Per costante giurisprudenza "ai fini della configurabilità del rapporto di mediazione non è necessaria l'esistenza di un preventivo conferimento d'incarico per la ricerca di un acquirente o di un venditore, essendo sufficiente che la parte abbia accettato l'attività del mediatore avvantaggiandosene (Cass. 9.12.14 n. 25851).

Ciò posto, occorre allora verificare se la ricorrente abbia effettivamente diritto al pagamento dell'importo richiesto.

E' indiscusso, infatti, che la proposta di permuta spiegata dal D. M. non fosse confacente alla richiesta del S. A., che intendeva vendere la propria autovettura al prezzo di euro 140.000,00

Il S. A. medesimo, in sede di interrogatorio formale, ha dichiarato: "...Il sig. A. P., ad un certo punto mi disse che aveva ricevuto una richiesta di acquisto con permuta, a seguito di annunci di vendita da lui posti su siti, della mia macchina con due ... ed una quota di denaro in conguaglio. Io non ho accettato...".

In conformità, il teste A. P. ha riferito: "...Preciso che io personalmente ho parlato con il sig. D. M. che era intenzionato ad acquistare l'autovettura de qua ma dando in permuta due sue autovetture che io stimai, su incarico del sig. G. A., in complessivi euro 90.000,00. Nel mentre il sig. D. M. valutava tale offerta per le sue autovetture, io chiamai il convenuto per metterlo al corrente della proposta del sig. D. M. ma lo stesso mi ribadì che voleva ricevere dalla vendita euro 140,000.00. Pertanto, il sig. G. A. contattò il sig. D. M. dicendogli che l'affare non poteva essere concluso con le permuta e quest'ultimo disse a sua volta che senza le permuta non era interessato all'acquisto della macchina".

Parimenti, il testimone A. A. ha affermato: "...si instaurò tra R. srl e D. M. una trattativa che non andò a buon fine per il fatto che il D. M. voleva dare in permuta due sue autovetture, riducendo il prezzo di acquisto. Preciso che le due autovetture di cui ho detto furono stimate dal sig. A. P. per un importo di circa euro 90.000. Accadde, poi, che il sig. A. P. riferì di tale trattativa al sig. S. A. il quale



ribadi con fermezza che dalla vendita lui doveva ricavare la somma di euro 140.000,00 per cui la trattativa fu interrotta...”.

Al riguardo, risulta perfettamente conferente il contenuto dei messaggi whatsapp, versati in atti (doc. 4 in allegato al ricorso introduttivo).

E' altresì indiscusso (testi A. P. e A. A.) che successivamente il S. A. abbia chiesto alla R. srl di rimuovere gli annunci, dichiarando di non voler più vendere l'autovettura e che, invece, la stessa veniva venduta al D. M., in data 23 aprile 2021 al prezzo di euro 147.000,00 (doc. 7 di parte ricorrente).

Orbene, l'assunto difensivo in forza del quale la provvigione non sarebbe dovuta posta la promessa di gratuità, non ha trovato il benchè minimo sostegno probatorio. L'intermediazione deve, dunque, presumersi a titolo oneroso.

Tanto chiarito, v'è da dire però che il diritto alla provvigione ex art. 1755 c.c. spetta a condizione che l'affare si concluda e che lo stesso sia riconducibile all'opera del mediatore secondo il principio della causalità adeguata.

A questo punto, il fulcro della decisione risiede nella verifica del nesso causale tra la prestazione della R. srl e la vendita dell'autoveicolo.

La giurisprudenza di legittimità ha più volte affermato che il diritto del mediatore alla provvigione sorge quando “la conclusione dell'affare sia in rapporto causale con l'attività intermediatrice, pur non richiedendosi che tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare sussista un nesso eziologico diretto ed esclusivo, ed essendo, viceversa, sufficiente che, anche in presenza di un processo di formazione della volontà delle parti complesso ed articolato nel tempo, la “messa in relazione” delle stesse costituisca l'antecedente indispensabile per pervenire, anche attraverso fasi e vicende successive, alla conclusione del contratto” (Cass. n. 21712/2019); occorre, tuttavia, precisare che “la dimostrazione della sussistenza di un nesso di causalità tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, necessario ai fini del riconoscimento della provvigione, non può limitarsi alla mera allegazione di una successione cronologica tra il contributo fornito dal mediatore ed il successivo perfezionamento dell'accordo cui l'attività di mediazione era preordinata, dovendo aversi riguardo piuttosto alla concreta efficacia e dipendenza dell'attività espletata dall'intermediario rispetto alla successiva conclusione dell'affare” (cfr. Corte Appello Firenze, n. 606/19).



E' stato, così, affermato che "In tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione, quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento del mediatore non dia risultato positivo e la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto" (Cass. n. 22426/2020; si veda anche Cass. n. 15880/10).

Sempre in ordine all'an del diritto alla provvigione, la giurisprudenza richiede sostanziale identità tra l'affare proposto e quello concluso (cfr. Cass Civ. n. 9431/2025), condizione che non è esclusa quando le parti sostituiscano altri a sé nella stipulazione finale (Così Cass. n. 11127/22), purchè vi sia continuità tra il soggetto che partecipa alle trattative e quello che ne prende il posto in sede di stipulazione negoziale (Cass. n. 9431/25, cit.).

Ed allora, tornando al caso di specie, per quanto è emerso dalla compiuta istruttoria D. M., dopo il secco rifiuto della propria offerta di permuta, rinunciava all'affare, salvo poi ripensarci ed intraprendere una nuova trattativa direttamente con il S. A., che aveva già aveva conosciuto autonomamente nel 2014. Il D. M. appurava così che l'auto era ancora in vendita e, in esito alla nuova trattativa, si determinava all'acquisto della stessa in luogo della permuta.

In proposito il D. M., escusso in qualità di testimone all'udienza del 14 dicembre 2022, ha testualmente riferito: "Posso dire che io ho appreso della messa in vendita dell'autovettura de qua nel 2014 a seguito di un precipuo annuncio privato che il sig. S. A. aveva pubblicato su un portale di vendita on line denominato "...". Io quindi già nel 2014 avevo contattato telefonicamente il sig. S. A. per l'acquisto dell'autovettura per cui è causa tanto che ci siamo scambiati anche i numeri telefonici e gli indirizzi mail. La trattativa non è andata a buon fine poiché il S. A. chiedeva la somma di circa euro 140.000,00 ed io non avevo tale disponibilità economica, almeno nel 2014. Posso confermare di aver letto l'annuncio di vendita dell'autovettura de qua come da circostanza capitolata. Riconosco le foto che mi vengono mostrate. Io ho quindi contattato R. srl per instaurare delle trattative al fine dell'acquisto dell'autovettura. Il prezzo di acquisto era euro 159.000,00 ed io per poter affrontare la spesa avevo proposto in permuta due autovetture di mia proprietà. La permuta non ha dato l'esito sperato ed io ho rinunciato. L'annuncio di vendita pubblicizzato da R srl era del 2021. È accaduto che dopo qualche tempo non ho più visto l'annuncio di vendita dell'autovettura per cui è causa, così ho contattato telefonicamente il sig. S. A. per verificare se la stessa fosse stata venduta oppure no. Il sig. S. A. mi disse che l'autovettura non era stata venduta e così si iniziò un'altra trattativa che si è conclusa positivamente verso la metà del 2021. Io ho acquistato l'autovettura de qua per euro 147.000,00... Ribadisco che io conoscevo il Sig. S. A. e la sua autovettura sin dal 2014".



Dunque, le risultanze di causa non consentono di affermare che la ripresa delle trattative costituisca la mera prosecuzione dell'attività svolta dalla R. srl

La società attrice, infatti, aveva raccolto ed inoltrato la proposta di permuta, ma detta attività si era poi conclusa con l'abbandono dell'affare da parte del D. M., stante il rifiuto del venditore rispetto alla proposta di una permuta.

In altre parole, non sussiste alcun nesso di causalità adeguata tra l'attività prestata dalla R. srl e la compravendita dell'autovettura. L'affare concluso si appalesa infatti diverso rispetto a quello intermediato, essendo stato concluso un contratto di compravendita in luogo di una permuta e non risultando in alcun modo che la pregressa attività della R. srl abbia agevolato tale seconda e diversa trattativa. E, d'altro canto, dopo il rifiuto della proposta di permuta, i rapporti con il D. M. si erano definitivamente interrotti, come già evidenziato.

Inoltre, il D. M. e il S. A. già si conoscevano.

Sulla base delle esposte argomentazioni ed in applicazione dei richiamati principi giurisprudenziali, deve dunque escludersi la sussistenza dei presupposti per il diritto al compenso della società istante, con conseguente rigetto della relativa domanda.

La parziale, reciproca soccombenza (il resistente in ordine alle eccezioni preliminari) giustifica la compensazione delle spese di lite in ragione di un terzo; la residua frazione viene posta a carico della società ricorrente nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del difensore che si è dichiarato antistatario, avv. K. G.

Detta statuizione assorbe ogni questione in ordine ad una pronuncia ai sensi dell'art. 96 cpc, invocata dal resistente, che presuppone la totale soccombenza dell'avversario.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pescara, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla R. s.r.l. unipersonale semplificata, in persona del legale rappresentante "pro tempore", nei confronti di S. A., ogni ulteriore istanza, difesa ed eccezione disattesa, così provvede:

- a) rigetta la domanda;
- b) compensa le spese del giudizio in ragione di un terzo e condanna la società attrice al pagamento della residua frazione in favore della controparte, frazione che liquida in euro



3.384,67 per due terzi compenso professionale, oltre accessori come per legge, con distrazione
in favore del difensore che si è dichiarato antistatario, avv. K. G.

Così deciso in Pescara, il 29 agosto 2025

Il Giudice

dott.ssa Cleonice G. Cordisco

